



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Ditta ECOX s.r.l. (P.IVA 06409180822) - Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di compostaggio della FORSU (da Raccolta Differenziata) e di scarti agro alimentare, finalizzato alla produzione di ammendanti organici, sito in Contrada Canne Masche (Zona Industriale), Termini Imerese (PA) fg. 28, particella 1909,.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il decreto 24 giugno 2015 che modifica il decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1/07/2012;
- VISTO la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;

- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 217 del 29 Aprile 2006, "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTO la L.R. n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa, non sia pagata;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2015 n. 20.art. 91, comma 3 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 d.lgs n. 152/06;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA l'istanza presentata dalla ditta ECOX s.r.l. in data 20/05/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 22260 del 20/05/2015, per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 ter D.Lgs 152/06 e s.m.i. così come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs 46/2014, per un impianto di IPPS "Piattaforma Integrata per il Trattamento dei RSU con Recupero di Energia e Produzione di Bio Metano da realizzare nella Zona Industriale di Termini Imerese";
- VISTO il progetto, presentato al Dipartimento Acqua e Rifiuti dalla ditta ECOX s.r.l. in data 20/05/2015, è costituito dai seguenti elaborati:
- | | |
|----------|---|
| Elab. 01 | Relazione Tecnica |
| Elab. 02 | Relazione di impatto e fattibilità ambientale |
| Elab. 03 | Schema a blocchi |
| Elab. 04 | Relazione impiantistica |
| Elab. 05 | Documentazione fotografica |
| Elab. 06 | Relazione emissioni in atmosfera |

- Elab. 07 Sintesi non tecnica
- Elab. 08 verifica sussistenza obbligo relazione di riferimento
- Tav. 01 Inquadramento territoriale
- Tav. 02 Planimetria stato attuale
- Tav. 03 Prospetti e sezione stato attuale
- Tav. 04 Planimetria generale di progetto
- Tav. 05 Prospetti e sezioni di progetto
- Tav. 06 Planimetria viabilità
- Tav. 07 Planimetria rete acque di piazzale e aree sensibili
- Tav. 08 Planimetria uffici e servizi
- Tav. 09 Particolare biofiltro
- Tav. 10 Planimetria illuminazione esterna e videosorveglianza
- Tav. 11 Planimetria rete antincendio

- VISTO il verbale della riunione informativa tenutasi in data 08/07/2015;
- VISTA la nota presentata dalla ditta ECOX s.r.l. in data 29/07/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 33373 del 29/07/2015, con la quale si trasmetteva l'avviso, ai sensi degli artt. 20 e 29quater del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., dell'avvenuta pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia del 25/07/2015;
- VISTA la nota presentata dalla ditta ECOX s.r.l. in data 29/07/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 33374 del 29/07/2015, con la quale si trasmettevano i seguenti elaborati ad integrazione di quelli già depositati:
- Elab. 09 Piano di ripristino ambientale
 - Elab. 10 Piano di sorveglianza e controllo
- VISTA la nota prot. 35114 del 11/08/2015 con la quale il Servizio ha richiesto la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi dell'art. 29quater del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.;
- VISTA la nota del Servizio 1 VAS – VIA dell'Assessorato Territorio ed Ambiente prot. n. 41277 del 10/09/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 38836 del 14/09/2015, con la quale si richiedeva il pagamento degli oneri istruttori ai sensi del comma 3 dell'art. 91 della L.R. 9/2015;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 23/09/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 40410 del 24/09/2015, con la quale si trasmetteva copia del bonifico di versamento oneri istruttori;
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 41960 del 06/10/2015 con la quale si sollecitava la Ditta al pagamento degli oneri istruttori per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTA la nota del Presidente della IV Commissione Legislativa Ambiente e Territorio del 29/09/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 42242 del 07/10/2015, con la quale si richiedeva l'acquisizione del progetto presentato dalla Ditta ECOX in formato digitale;
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 42533 del 08/10/2015 con la quale si richiedeva alla Ditta la trasmissione del progetto in formato digitale in modo da poter adempiere alla richiesta formulata dal Presidente della IV Commissione Legislativa Ambiente e Territorio;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 14/10/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 43632 del 15/10/2015, con la quale si trasmetteva copia del progetto in formato digitale;
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 45006 del 26/10/2015 con la quale si trasmetteva copia del progetto in formato digitale al Presidente della IV Commissione Legislativa Ambiente e Territorio;
- VISTA la nota della Città di Termini Imerese prot. n. 52822 del 30/12/2015, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 598 del 08/01/2016, con la quale si trasmetteva la Deliberazione del consiglio Comunale n. 74 del 15/12/2015, esprimendo parere negativo alla realizzazione dell'impianto;

- VISTA la nota del Servizio prot. n. 3539 del 26/01/2016 con la quale si inviava un II° sollecito alla Ditta per il pagamento degli oneri istruttori per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTA la nota del Servizio 1 VAS – VIA dell'Assessorato Territorio ed Ambiente prot. n. 3627 del 21/01/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 3730 del 27/01/2016, con la quale si notificava il D.A. n. 22 del 20/01/2016 con il quale l'Assessore dell'Assessorato Territorio ed Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 03/02/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 5019 del 03/02/2016, con la quale si trasmetteva copia del bonifico di versamento oneri istruttori, successivamente integrata in data 09/02/2016 con l'elaborato progettuale:
- Relazione sintetica sulle attività, codici CER e quadro economico;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 03/03/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 9912 del 04/03/2016, con la quale, a seguito dell'emissione del parere di non assoggettabilità D.A. n. 22/ del 20/01/2016, trasmetteva il progetto della sola linea di trattamento anaerobico della frazione organica dei RSU con produzione di biometano;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 03/03/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 9913 del 04/03/2016, con la quale, a seguito dell'emissione del parere di non assoggettabilità D.A. n. 22/ del 20/01/2016, trasmetteva copia della nuova versione del progetto avendo deciso di rinunciare alla linea di trattamento della frazione indifferenziata dei RSU lasciando solamente la sola linea di trattamento della frazione organica della raccolta differenziata per un quantità di 40.000 tonnellate con Produzione di Bio Metano e compost di qualità, da realizzare nella stessa area della Zona Industriale di Termini Imerese;
- VISTO il progetto, presentato al Dipartimento Acqua e Rifiuti dalla ditta ECOX s.r.l. in data 03/03/2016, è costituito dai seguenti elaborati:
- | | |
|----------|---|
| Elab. 01 | Relazione Tecnica |
| Elab. 02 | Relazione di impatto e fattibilità ambientale |
| Elab. 03 | Schema a blocchi |
| Elab. 04 | Schermata impiantistica |
| Elab. 05 | Documentazione fotografica |
| Elab. 06 | Relazione emissioni in atmosfera |
| Elab. 07 | Sintesi non tecnica |
| Elab. 08 | verifica sussistenza obbligo relazione di riferimento |
| Elab. 09 | Piano di ripristino ambientale |
| Elab. 10 | Piano di sorveglianza e controllo |
| Tav. 01 | Inquadramento territoriale |
| Tav. 02 | Planimetria stato attuale |
| Tav. 03 | Prospetti e sezione stato attuale |
| Tav. 04 | Planimetria generale di progetto |
| Tav. 05 | Planimetria generale e sezioni di progetto |
| Tav. 06 | Planimetria illuminazione esterna e videosorveglianza |
| Tav. 07 | Planimetria rete antincendio |
| Tav. 08 | Planimetria viabilità interna |
| Tav. 09 | Planimetria rete acque di piazzale e aree sensibili |
| Tav. 10 | Planimetria uffici e servizi |
| Tav. 11 | Planimetria piano di ripristino |
- VISTA la nota della Città di Termini Imerese prot. n. 11319 del 11/03/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 11356 del 15/03/2016, trasmessa al Servizio 1 VAS - VIA dell'ARTA con la quale: "... si richiede a seguito della presentazione della nuova versione del progetto da parte della Ditta ECOX srl, l'avvio di una nuova procedura secondo le modalità di cui art. 20 D.lgs. n. 152/2006 s.m.i. consentendo pertanto al Consiglio comunale di Termini Imerese di poter partecipare al

procedimento fornendo eventuali osservazioni entro i termini previsti dall'art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.”;

- VISTA la nota della ditta ECOX del 16/03/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 12003 del 17/03/2016, con la quale si trasmetteva documentazione integrativa al progetto presentato in data 04/03/2016:
- Copia del certificato di destinazione urbanistica del sito in oggetto, rilasciato dal Comune di Termini Imerese in data 25/02/2016 prot. 56
- Copia del Contratto preliminare di compravendita del sito in oggetto
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 14019 del 30/03/2016 con la quale si convocava la conferenza di servizi per il 26/04/2016;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 01/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 14484 del 01/04/2016, con la quale, a seguito della nota prot. 14019 del 30/03/2016 di convocazione della conferenza di servizi, si chiedeva di voler spostare la data della stessa;
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 14841 del 05/04/2016 con la quale si riconvocava la conferenza di servizi per il 10/05/2016 a seguito della comunicazione della Ditta ECOX;
- VISTA la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco prot. n. 9296 del 06/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 15478 del 08/04/2016, con la quale si chiedeva alla Ditta di voler presentare la documentazione richiesta per la valutazione del progetto;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 11/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 16091 del 13/04/2016, con la quale si inviava a tutti gli Enti coinvolti in conferenza di servizi la documentazione acquisita in data 04/03/2016;
- VISTA la nota dell'IRSAP prot. n. 13244 del 15/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti ai prot. n. 17570 del 21/04/2016 e prot. 17720 del 22/04/2016, con la quale si chiedeva alla Ditta di voler presentare documentazione integrativa per la valutazione del progetto;
- VISTA la nota dell'ASP S.PRE.S.A.L. prot. n. 813 del 23/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 18012 del 26/04/2016, con la quale si chiedeva alla Ditta di voler presentare documentazione integrativa;
- VISTA la nota della Città di Termini Imerese del 22/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 18317 del 27/04/2016, con la quale si trasmetteva la copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016, con la quale l'Amministrazione scrivente ha espresso parere contrario al progetto della Ditta Ecox in oggetto indicato;
- VISTA la nota della Città di Termini Imerese prot. 18134 del 22/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 18628 del 28/04/2016, con la quale si trasmetteva anticipava il parere che il Comune di Termini Imerese avrebbe espresso in sede di conferenza di servizi del 10/05/2016 allegando copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016;
- VISTA la nota della Città di Termini Imerese prot. 18555 del 27/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 19348 del 03/05/2016, con la quale si trasmetteva la copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016, con la quale l'Amministrazione scrivente ha espresso parere contrario al progetto della Ditta Ecox in oggetto indicato;
- VISTA la nota della ditta ECOX del 03/05/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 19550 del 04/05/2016, con la quale si trasmetteva documentazione integrativa richiesta dall'ASP S.PRE.S.A.L. per la conferenza di servizi del 10/05/2016:

Elab. 11 Relazione tecnica con indicazione: degli impianti installati, delle macchine e delle attrezzature utilizzate, delle attività che verranno

svolte, dei locali e dell'aerazione degli stessi, del personale dipendente, suddiviso per sesso, con elaborati grafici degli uffici e servizi

Elab. 12 Piano di valutazione preventiva dei rischi

- VISTA la nota della Città di Termini Imerese prot. 18895 del 29/04/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 19785 del 05/05/2016, con la quale si diffida l'Assessorato Territorio ed Ambiente Servizio 1 VAS - VIA ad "... avviare nuovamente la procedura secondo le modalità di cui all'art. 20 del D.lgs. 152/2006 consentendo, quindi, al Comune di Termini Imerese di potere partecipare al procedimento fornendo le osservazioni di rito.";
- VISTA la nota dell'ASP S.PRE.S.A.L. prot. n. 958 del 09/05/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 20277 del 09/05/2016, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto IPPC della Ditta ECOX a condizione che la Ditta ottemperi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- VISTA la nota del SRR Palermo Provincia EST prot. n. 103 del 06/05/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti al prot. n. 20286 del 09/05/2016, con la quale si esprime il proprio dissenso all'approvazione del progetto di che trattasi;
- VISTA la nota dell'IRSAP prot. n. 16049 del 09/05/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti al prot. n. 20370 del 10/05/2016, con la quale si evidenziava che la Ditta richiedente non aveva titolarità sull'immobile ed aveva presentato un progetto definitivo motivo per cui non sussistevano i presupposti per il rilascio del nulla osta richiesto;
- VISTA la nota del Circolo Legambiente di Termini Imerese del 06/05/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 20779 del 11/05/2016, con la quale si trasmettevano osservazioni in merito al progetto della Società ECOX;
- VISTO il verbale della conferenza di servizi del 10/05/2016 nel quale, oltre alle note già riportate, è stata acquisita la nota della Città Metropolitana di Palermo prot. n. 35234 del 09/05/2016 che fa riferimento alle note prot. 35078 e 35143 del 09/05/2016 rispettivamente dell'Ufficio Pareri e controllo inquinamento Atmosferico ed Ufficio rifiuti Urbani, Assimilabili e Speciali. La Ditta, dichiara a verbale, di impegnarsi a produrre le necessarie integrazioni documentali e progettuali richieste in sede di conferenza;
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 20891 del 12/05/2016 con la quale si trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 10/05/2016;
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 35819 del 22/08/2016 con la quale si convocava la conferenza di servizi per il 27/09/2016;
- VISTA la nota del Servizio prot. n. 38475 del 14/09/2016 con la quale si rettificavano i riferimenti catastali, in quanto quelli riportati nella nota prot. n. 35819 del 22/08/2016 risultavano errati;
- VISTA la nota presentata dalla ditta ECOX s.r.l. in data 30/06/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 29159 del 01/07/2016, con la quale ha trasmesso copia del progetto, ulteriormente modificato e che sostituisce il precedente trasmesso con la nota del 03/03/2016, riguardante un impianto di "Trattamento aerobico della sola linea di Frazione Organica dei RSU", per un quantità di 40.000 tonnellate, con sola produzione in compost di qualità, da realizzare nella stessa area della Zona Industriale di Termini Imerese;
- VISTO il progetto, presentato al Dipartimento Acqua e Rifiuti dalla ditta ECOX s.r.l. in data 30/06/2016, è costituito dai seguenti elaborati:
- Elab. 01: Relazione Tecnica Generale
 - Elab. 02: Relazione di Impatto e Fattibilità Ambientale
 - Elab. 03: Schema a Blocchi
 - Elab. 04: Relazione Impiantistica
 - Elab. 05: Documentazione Fotografica

- Elab. 06: Relazione Emissioni in Atmosfera
- Elab. 07: Sintesi non tecnica
- Elab. 08: Verifica sussistenza obbligo relazione di riferimento
- Elab. 09: Piano di ripristino ambientale
- Elab. 10: Piano di sorveglianza e controllo
- Elab. 11: Valutazione di Impatto Acustico
- Tav. 1: Inquadramento Territoriale
- Tav. 2: Planimetria Stato Attuale
- Tav. 3: Prospetti e Sezione Stato Attuale
- Tav. 4: Planimetria Generale di Progetto
- Tav. 5: Prospetti e Sezioni di Progetto
- Tav. 6: Planimetria illuminazione esterna e videosorveglianza
- Tav. 7: Planimetria rete antincendio
- Tav. 8: Planimetria Viabilità Interna e Aree di Stoccaggio
- Tav. 9: Planimetria Reti Fognarie
- Tav. 10: Planimetria con Sistema di Aspirazione
- Tav. 11: Planimetria Uffici e Servizi per il Personale
- Tav. 12: Particolare pozzetto e silos stoccaggio percolato
- Tav. 13: Particolare Fossa Imhoff e Pozzo Perdente
- Tav. 14: Planimetria Sistemazione Finale

- VISTA la nota del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. 1024 del 19/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 39189 del 19/09/2016, con la quale si evidenzia che "... l'area interessata dal suddetto impianto non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi non è titolare della competenza esprimersi nel merito delle opere in oggetto.";
- VISTA la nota del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. n. 113612 del 08/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 39414 del 20/09/2016, con la quale si evidenziano i motivi per cui non è dovuto nulla osta dell'Autorità forestale;
- VISTA la nota del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. n. 118104 del 19/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 39489 del 21/09/2016, con la quale si evidenzia che il progetto di che trattasi non è pervenuto al Servizio Ispettorato;
- VISTA la nota presentata dalla ditta ECOX s.r.l. in data 20/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 39839 del 22/09/2016, con la quale ha trasmesso a tutti gli Enti copia degli elaborati progettuali rivisitati in sostituzione di quelli precedentemente trasmessi con nota del 09/09/2016;
- VISTA la nota dell'ASP S.PRE.S.A.L. prot. n. 1875 del 21/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 39973 del 22/09/2016, con la quale si ribadisce il parere favorevole già espresso con nota prot. 958 del 09/05/2016 alla realizzazione dell'impianto IPPC della Ditta ECOX a condizione che la Ditta ottemperi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- VISTA la nota presentata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco prot. 24379 del 21/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 40098 del 23/09/2016, con la quale l'Ente ha fatto presente che l'attività non è soggetta al parere di conformità di cui all'art. 3 del DPR 151/11;
- VISTA la nota dell'On. Mannino del 25/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti ai prot. n. 40509 del 26/09/2016 e prot. 40530 del 27/09/2016, con la quale si chiedeva la partecipazione in qualità di uditori dei Sigg.ri Sinatra e Salemi nella qualità di consiglieri comunali a Termini Imerese;
- VISTA la nota presentata dall'Amministratore unico della ditta ECOX s.r.l. in data 22/07/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 40607 del 27/09/2016, con la quale ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di lavori edili;
- VISTA la nota del Servizio 3 Gestione tecnico - amministrativa Interventi Ambientali dell'Assessorato Territorio ed Ambiente prot. n. 62817 del 27/10/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 40608 del 27/10/2016, con la quale si chiedevano

integrazioni al fine dell'espressione del parere endoprocedimentale relativo all'autorizzazione dei reflui prodotti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'ex art. 40 della L. R. 27/86;

VISTA

la nota dell'ASP Igiene degli Ambienti di Vita prot. n. 2271 del 27/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 40668 del 27/09/2016, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

VISTO

il verbale della conferenza di servizi del 27/09/2016 nel quale si acquisiscono i seguenti pareri:

Il Rappresentante della S.T. ARPA di Palermo consegna il proprio parere di competenza con nota prot. 61452 del 27/09/2016,

Le Rappresentanti della Città Metropolitana di Palermo esprime, a verbale, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- provveda a integrare la Relazione tecnica e le Planimetrie con la descrizione e rappresentazione dei sistemi che saranno messi in atto per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dagli sfalci di potatura (tenda di protezione e irrigatori);
- provveda a realizzare un sistema di piantumazione a verde lungo tutto l'intero perimetro dell'impianto e trasmettendo la Relazione tecnica descrittiva e l'adeguata planimetria;
- nell'Elaborato 10 – P.S.C. dovrà specificare che le operazioni di registrazione di carico/scarico rifiuti prodotti vengano effettuati entro il limite dei dieci giorni previsti dalla normativa;
- sempre nell'Elaborato 10, dovrà specificare che colaticci e liquami il codice CER 19 05 99 e non 16 10 04, a condizioni di indicarlo in modo specifico e con riferimento analitico sia sui registri di carico /scarico che sui Formulari di identificazione;
- dovrà chiarire cosa accade in caso di mancato raggiungimento degli standards qualitativi previsti per il compost;
- dovrà chiarire, in caso di disfunzioni dell'impianto, dove saranno avviate le matrici organiche.

Il Rappresentante della S.R.R. consegnano il parere prot. 274 del 26/09/2016 fornendone i relativi chiarimenti;

VISTA

la nota del Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente prot. n. 63595 del 29/09/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 41278 del 30/09/2016, con la quale si informava che l'iter istruttorio non è stato concluso ed a breve rilascerà il parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA

la nota del Servizio prot. n. 41703 del 04/10/2016 con la quale si trasmetteva il verbale della conferenza di servizi del 27/09/2016 invitando "... tutti gli Enti, una volta ricevuto il progetto conclusivo, a far pervenire nel merito le proprie determinazioni e/o formali conferme su pareri precedentemente resi.";

VISTA

la nota del Servizio 3 Gestione tecnico – amministrativa Interventi Ambientali dell'Assessorato Territorio ed Ambiente prot. n. 70368 del 26/10/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 45397 del 27/10/2016, con la quale si trasmetteva il parere endoprocedimentale relativo all'autorizzazione dei reflui prodotti dall'impianto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'ex art. 40 della L. R. 27/86;

VISTA

la nota presentata dalla ditta ECOX s.r.l. in data 07/10/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 42793 del 10/10/2016, con la quale ha trasmesso copia del progetto, ulteriormente modificato e che sostituisce il precedente trasmesso con la nota del 30/06/2016, riguardante un impianto di "Trattamento aerobico della sola linea di Frazione Organica dei RSU", per un quantità di 40.000 tonnellate, con sola produzione

in compost di qualità, da realizzare nella stessa area della Zona Industriale di Termini Imerese;

VISTA

la nota del 07/10/2016 con la quale, in esito della Conferenza di Servizio del 27/09/2016, la ditta ECOX s.r.l. ha trasmesso il progetto rielaborato, tenendo conto delle integrazioni richieste in sede della suddetta conferenza di servizi, costituito dai seguenti elaborati:

- Elab. 01: Relazione Tecnica Generale
- Elab. 02: Relazione di Impatto e Fattibilità Ambientale
- Elab. 03: Schema a Blocchi
- Elab. 04: Relazione Impiantistica
- Elab. 05: Documentazione Fotografica
- Elab. 06: Relazione Emissioni in Atmosfera
- Elab. 07: Sintesi non tecnica
- Elab. 08: Verifica sussistenza obbligo relazione di riferimento
- Elab. 09: Piano di ripristino ambientale
- Elab. 10: Piano di sorveglianza e controllo
- Elab. 11: Valutazione di Impatto Acustico
- Tav. 1: Inquadramento Territoriale
- Tav. 2: Planimetria Stato Attuale
- Tav. 3: Prospetti e Sezione Stato Attuale
- Tav. 4: Planimetria Generale di Progetto
- Tav. 5: Prospetti e Sezioni di Progetto
- Tav. 6: Planimetria illuminazione esterna e videosorveglianza
- Tav. 7: Planimetria rete antincendio
- Tav. 8: Planimetria Viabilità Interna e Aree di Stoccaggio
- Tav. 9: Planimetria Reti Fognarie e idrica
- Tav. 10: Planimetria con Sistema di Aspirazione
- Tav. 11: Planimetria Uffici e Servizi per il Personale
- Tav. 12: Particolare pozzetto e silos stoccaggio percolato
- Tav. 13: Particolare Fossa Imhoff e Pozzo Perdente
- Tav. 14: Planimetria Sistemazione Finale

VISTA

la nota del Servizio prot. n. 51304 del 02/12/2016 con la quale si trasmetteva la richiesta di informativa antimafia ex art. 91 D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO Rifiuti;

che, le previste procedure di pubblicità sono state svolte presso il Dipartimento Acqua e

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si sono tenute due conferenze dei Servizi; la prima in data 10/05/2016 e la seconda conferenza di Servizi decisoria in data 27/09/2016;

CONSIDERATO

che, nell'ambito del procedimento svolto presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti sono stati acquisiti i seguenti pareri di competenza finalizzati al rilascio dell'A.I.A.:

Città Metropolitana di Palermo: parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, espresso nell'ambito della Conferenza di Servizi del 27/09/2016;

Comune di Termini Imerese - 3° Settore Ambiente: in sede di Conferenza di Servizi del 27/09/2016, il rappresentante del Comune consegna la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016, non esprimendo alcun parere. Il Tavolo della Conferenza di Servizi ritiene di non tenere conto della suddetta delibera consiliare per le manifeste motivazioni di carattere politiche e non tecniche;

Assessorato ARTA - Servizio 3 Gestione Tecnico Amministrativa interventi Ambientali: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla gestione dei reflui prodotto dall'impianto in argomento, espresso con nota n. 70368 del 26/10/2016;

Assessorato ARTA - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste: comunicazione, con nota n. 118104 del 19/09/2016; che l'area in esame non rientra tra quelle sottoposte a vincolo forestale ai sensi delle vigenti norme

ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Palermo: parere favorevole, espresso nell'ambito della Conferenza di Servizi del 27/09/2016, con nota n. 61452 del 27/09/2016, con prescrizioni già assolte nell'ambito delle integrazioni esitate il 07/10/2016;
 ASP Palermo – Dipartimento di Prevenzione SPRESAL: parere favorevole, con raccomandazioni, espresso con nota prot. n. 1875 del 21/09/2016;

Assessorato BBCC – Soprintendenza BB.CC. di Palermo: comunicazione, con nota prot. n. 1024/S25.4 del 19/09/2016; che l'area in esame non ricade in zona sottoposte a vincolo paesaggistico e quindi non si esprime nel merito;

ASP Palermo – Dipartimento Igiene degli Ambienti di Vita: parere favorevole, con prescrizioni, espresso con nota prot. n. 2271 del 27/09/2016;

Ecologia e Ambiente – ATO PA5: parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi, con il deposito della nota del 27/09/2016;

SRR Palermo Provincia EST: parere favorevole, senza prescrizioni, espresso con nota prot. n. 274 del 26/09/2016, consegnata in sede di Conferenza di Servizi;

VISTA

la nota del 21/09/2016 prot. n. 24379, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sulla scorta della dichiarazione la ditta ECOX s.r.l. che chiarisce che l'attività in oggetto ai fini della sicurezza antincendio non rientra in nessuna delle categorie (A, B, C) individuate negli allegati al DPR 01/08/2011 n. 151 e pertanto non necessita del parere da parte dell'Ente preposto alla prevenzione antincendio;

CONSIDERATO

che questo Ufficio ritiene di poter concludere il procedimento e che i codici CER e le operazioni richieste dalla Ditta ed elencati nella relazione tecnica, possono essere assentiti, nel caso in esame, ed ai sensi del D.lgs 46/14 sono definite: **“trattamento biologico” codice I.P.P.C. 5.3 – b;**

CONSIDERATO

che dalla documentazione prodotta, si evince che:
 l'intervento proposto, riguarda la realizzazione di un impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di ammendanti organici provenienti dalla utilizzazione e trasformazione di FORSU e scarti agroalimentari, nel territorio di Termini Imerese – Zona Industriale C.da Canne Masche fg. 28, particella 1909, per una capacità massima di 40.000 t/anno, oltre a 10.000 t/anno di verde strutturante, rientra nella categoria di attività industriali di cui al punto 5.3 – b **“trattamento biologico”** dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

l'impianto è stato progettato per garantire un trattamento di complessivi 50.000 t/anno di rifiuti con un ciclo minimo di 90 giorni ed è schematicamente così come di seguito riassunto:

- Accesso, verifica e presa rifiuti in ingresso
- Stoccaggio nelle zone appositamente destinate di: umido, fanghi, strutturante
- Fase preparatoria: triturazione sfalci verdi, miscelazione
- Biossificazione accelerata e lenta
- Vagliatura intermedia
- Maturazione
- Raffinazione

L'impianto è inoltre dotato di impiantistica per il trattamento delle acque di processo e dell'aria nonché per il trattamento delle acque meteoriche.

Tutte le aree di gestione dei rifiuti sono coperte, compresa quella riferita agli sfalci verdi.

RITENUTO

che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente coerentemente con quanto previsto dal decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007 *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”*;

VISTO

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia

- di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi.
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia.
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo.
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..
- CONSIDERATO che con nota 0138979 del 06/12/2016 è stata effettuata la richiesta di informazioni ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. Per la Ditta ECOX presso la Banca Dati Nazionale Antimafia alla quale non è pervenuta alcuna risposta negativa in merito;
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente decreto;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuata in data 30/11/2016;
- VISTA la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di € 7.500,00 effettuata in data 03/02/2016;
- VISTA la nota presentata dalla ditta ECOX s.r.l. in data 10/01/2017, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti prot. n. 877 del 10/01/2017, con la quale ha trasmesso il contratto di comodato registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese il 09/01/2017 al numero 19 serie 3;
- VISTO il rapporto istruttorio prot. 2856 del 24/01/2017;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e pertanto di poter procedere al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di ammendanti organici provenienti dalla utilizzazione e trasformazione di FORSU e scarti agroalimentari, che nel caso in esame ai sensi del D.lgs 46/14 sono definiti: "trattamento biologico" codice I.P.P.C. 5.3-b;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 ter del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., si rilascia alla Società ECOX s.r.l. (gestore IPPC), con sede legale in Via Enrico Albanese, 90 Palermo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio finalizzato alla produzione di ammendanti organici provenienti dalla utilizzazione e trasformazione di FORSU e scarti vegetali e agroalimentari, che nel caso in esame ai sensi del D.lgs 46/14 sono definiti: "trattamento biologico" codice I.P.P.C. 5.3-b, da realizzarsi in Termini Imerese (PA) - Zona Industriale C.da Canne Masche, fg. 28, particella 1909.

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro 10 anni dalla data del presente provvedimento. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 *decies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Il provvedimento di non assoggettabilità alla V.I.A. rilasciato con Decreto Assessoriale n. 22/GAB del 20/01/2016 dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, viene integralmente confermato.

Art.2

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Art. 3

I rifiuti, espressi in codice C.E.R. a sei cifre, che possono essere ammessi in impianto, sono i seguenti:

CODICI C.E.R.	DESCRIZIONE
020103	Scarti di tessuti vegetali
020106	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, rifiuti di taglio, legno, pannelli di truciolare e di piallacci diversi di quelli di cui alla voce 030104
030301	Scarti di corteccia e legno
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
150101	Imballaggi in carta e cartone

150103	Imballaggi in legno
190502	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
190503	Compost fuori specifica
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190814	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
200101	Carta e Cartone
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200138	Legno diverso di quello diverso di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti biodegradabili
200302	Rifiuti dei mercati

Art.4

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 217 del 29/04/2006
2. La potenzialità massima complessiva di trattamento di rifiuti dell'impianto è pari a 50.000 t/anno e le operazioni ammesse che potranno essere svolte sono R13, messa in riserva, ed R3, recupero, di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.
3. I rifiuti elencati nel precedente art. 3 devono avere le caratteristiche di cui ai punti 16.1.1 e 16.1.2 dell'allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
4. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di sei mesi
5. Ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del M.A.T.T.M. (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23/08/1988, n. 400, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31/12/2008. sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 05/02/1998 ss.mm.ii.
6. La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio - ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 C°. la fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio - ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, realizzato secondo le specifiche tecniche di cui al progetto approvato, per il contenimento di polveri e di odori.
7. Il Gestore è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta.
8. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto.
9. I rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati.

10. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti.
11. Il Gestore è onerato di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di polveri e rumori, a vantaggio delle aree circostanti, utilizzando anche nuove tecniche che prevedono la piantumazione di essenze vegetali capaci di trattenere le polveri sottili presenti in atmosfera.
12. Le emissioni in atmosfera provenienti dal biofiltro dovranno essere mantenute nei limiti di cui alla tabella sottostante:

Limiti di emissione del Biofiltro:

Punto	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Impianti di abbattimento	Limite (mg/Nm ³)
E1	Ricezione, Conferimento, Miscelazione, Vagliatura, Biotunnel, Maturazione 1	300.000	Polveri	Scrubber+ Biofiltro	20
			Composti solforati ¹		3,5
			Composti azotati ²		5
			C.O.V. ³		50
			Odori ⁴		300
<p>(1) come H₂S (2) come NH₃ (3) come Carbonio Organico Totale (4) Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/m³)</p>					

13. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, aerosol, sostanze osmogene, ecc...) massimizzandone invece la sostenibilità economica, di prodotto e di processo) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
14. I rifiuti organici putrescibili da raccolta differenziata potranno essere stoccati esclusivamente nel previsto capannone confinato e dotato di aspirazione e trattamento dell'aria e comunque non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 48 ore, salvo casi eccezionali.
15. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
16. La Ditta è onerata di realizzare una fossa di ricezione dei rifiuti organici putrescibili in ingresso all'impianto posizionata all'interno del capannone destinato al pretrattamento, stoccaggio e miscelazione/omogenizzazione del rifiuto organico putrescibile ed opportunamente impermeabilizzata e collegata alla rete di captazione del percolato. Inoltre, gli interventi sul capannone esistente dovranno essere realizzati in modo da garantire il contenimento delle emissioni odorigene, dotandolo di porte ad azione rapida ed automatica riducendo al minimo i tempi di apertura.
17. Al fine di impedire l'insorgenza di maleodoranze dovuta a fenomeni fermentativi e putrefattivi, nonché di limitare la proliferazione di insetti e la presenza di roditori, le matrici organiche putrescibili dovranno essere avviate al trattamento man mano che giungono all'impianto.
18. Il biofiltro dovrà essere realizzato secondo le norme internazionali UNI - EN, certificati secondo le norme ISO 9001:2000; inoltre dovrà utilizzare materiale filtrante con alto contenuto di acqua (effetto positivo sulla produttività dei microrganismi e sulle capacità di assorbimento del materiale).
19. Il biofiltro dovrà essere dotato di sistemi di monitoraggio in continuo della temperatura, dell'umidità superficiale e del pH, utilizzando sonde appropriate, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento.

20. Venga predisposto un progetto di monitoraggio per tarare con un sistema olfattivo elettronico (basato su sensori a film semiconduttori) il biofiltro. Tale progetto dovrà stimare l'intensità odorosa dell'emissione di COT (composti organici volatili), H₂S, polveri, e di tutte le unità odorigene emesse dall'impianto di compostaggio. I risultati di tali analisi dovranno essere sottoposti al parere della S.T. ARPA di Palermo ed alla Città Metropolitana di Palermo.
21. Per il campionamento delle emissioni dal biofiltro, al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell'intera sorgente è necessario effettuare il prelievo con cappa statica avente superficie di base non inferiore a 1 m², di almeno 5 campioni, per singolo settore di biofiltro, prelevati in punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. La concentrazione media è ottenuta come media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni, con la formula seguente:

$$\bar{C} = \sqrt[n]{\prod C_i}$$

dove:

C_i = concentrazione misurata sulla i-esima superficie parziale.

22. I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
23. La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti a pieno regime.
24. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi.
25. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) l'Autorità Competente al rilascio dell'AIA e le autorità competenti al controllo, la Città Metropolitana di Palermo e la S.T. A.R.P.A. di Palermo, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Dovrà inoltre annotata su un apposito registro riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
26. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore.
27. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
28. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), elaborato dal gestore dell'impianto, ed approvato dalla S.T. A.R.P.A. di Palermo. Dovranno essere effettuati controlli periodici, con cadenza almeno semestrale, degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti e che non sono soggetti a controlli in continuo. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. 25/08/2000, nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e nella vigente normativa tecnica di settore.
29. Per le misurazioni delle emissioni, ove si utilizzassero metodiche differenti da quelle ufficiali, esse saranno ammesse a condizione che il valore determinato sia non superiore all'80% del valore limite stabilito; in caso contrario è obbligatorio l'utilizzo della metodica ufficiale. Le relazioni delle analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite con il Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/1999. Per il

controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto dal D. A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/7/1997. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Palermo, S.T. ARPA di Palermo ed A.R.T.A.) entro 60 giorni dalla data del campionamento. La ditta dovrà trasmettere agli organi di controllo copia degli allegati progettuali del presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

30. Per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
31. Gli Organi di controllo, Città Metropolitana di Palermo, S.T. ARPA di Palermo, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
32. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Palermo, S.T. ARPA di Palermo) competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
33. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.
34. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
35. E' fatto obbligo al gestore di rispettare i limiti previsti nello studio sulla valutazione di impatto acustico, allegato al progetto e già approvato in Conferenza di Servizi, che, alla luce della classificazione acustica del territorio comunale, assicuri il rispetto al perimetro dell'impianto dei limiti di immissione fissati dalla normativa in vigore. Successivamente alla entrata a regime dell'impianto dovrà, inoltre, essere eseguita una prima campagna di monitoraggio finalizzata a verificare, in fase di esercizio dell'impianto, il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di rumore. Ulteriori campagne di monitoraggio del rumore dovranno essere eseguite dopo ogni sostanziale modifica dell'impianto (sotto il profilo delle emissioni di rumore) e comunque periodicamente, secondo la frequenza stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
36. I reflui civili, provenienti dall'edificio personale e servizi e dai servizi igienici degli operai (annessi al locale portierato), saranno trattati e smaltiti al suolo tramite vasca Imhoff e successivo pozzo perdente. Quest'ultimi sono dimensionati per n. 10 unità equivalenti, dagli elaborati grafici risulterebbero già esistenti ed autorizzati dal Comune di Termini Imerese con rilascio di agibilità del 30 giugno 1981.
37. A monte ed a valle della fossa Imhoff dovranno essere collocati, rispettivamente, due pozzetti di campionamento, come previsto negli elaborati progettuali.
38. L'approvvigionamento di acqua idro-potabile necessaria all'impianto è garantita dall'acquedotto consortile dell'ex ASI oggi IRSAP. L'impianto deve essere dotato di apposito serbatoio di accumulo del volume circa 50 mc collocato ad est del capannone. Poiché la distanza del succitato serbatoio dal pozzo perdente, utilizzato per lo smaltimento al suolo dei reflui civili (circa 30 m), risulta essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (50 m), la rete di distribuzione dell'acqua idro-potabile deve avere, all'interno dello stabilimento, un percorso fuori terra.
39. Le acque meteoriche di piazzale provenienti dal dilavamento delle aree impermeabilizzati esterni (acque di prima pioggia) verranno avviate ad impianto di trattamento idoneo (impianto di prima pioggia) e successivamente inviate al ricettore finale, costituito dalla rete fognaria della zona industriale nella strada antistante l'impianto, tramite una condotta sotterranea.
40. L'impianto di prima pioggia, costituito da vasca di sedimentazione e disoleazione con filtro, sarà dotato di pozzetto di ispezione a valle, prima dello scarico dei reflui nel corpo recettore e di bypass per le acque meteoriche di seconda pioggia, le quali saranno avviate anch'esse alla succitata rete fognaria.
41. Le acque provenienti da pluviali e gronde saranno avviate, tramite una rete fognaria specificatamente prevista, al pozzetto bypass dell'impianto di prima pioggia e insieme alle acque di seconda pioggia, direttamente allo scarico in ricettore finale.
42. Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture, ed eventualmente anche di quelle di seconda pioggia, previa verifica che tali acque posseggano le caratteristiche di idoneità richieste per lo specifico impiego, ai fini del risparmio delle risorse idriche, potranno essere raccolte in vasche di accumulo ed utilizzate per: l'umidificazione del biofiltro, acque di lavaggio delle ruote dei mezzi, accumulo antincendio, mentre l'eventuale eccedenza verrà avviata al ricettore finale.

43. Qualora le acque provenienti da pluviali e gronde avessero un bacino di laminazione separato ed indipendente da quello delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia possono essere utilizzate a scopi civili o irrigui.
44. Le sabbie e le emulsioni oleose provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia saranno smaltiti presso impianti autorizzati.
45. Le acque di processo, provenienti da "aree sensibili" (stoccaggio matrici umide, pretrattamenti, fase attiva, maturazione, post-trattamenti e stoccaggio del prodotto finito e degli scarti di lavorazione), verranno raccolte dalle reti di drenaggio dei capannoni e delle tettoie in pozzetti e convogliate, tramite tubazioni interrate, alle vasche di accumulo dei percolati (stoccaggio temporaneo). Tali reflui industriali (percolati) possono essere riutilizzati nel processo di compostaggio, come previsto nel progetto e/o inviati ad impianti di smaltimento autorizzati (in caso di inidoneità delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui e/o eccedenze).
46. Le vasche di accumulo dei percolati (capacità complessiva di 50 mc di cui 20 di riserva in caso di manutenzione) saranno inserite in una vasca secondaria di contenimento di volume superiore ad 1/3 del complessivo volume di accumulo dei liquami (capacità prevista: circa 50 mc), secondo le disposizioni normative di settore. La gestione dei percolati sarà conforme alla normativa sul deposito temporaneo.
47. Le acque oleose provenienti dal succitato bacino di contenimento delle vasche di stoccaggio dei percolati saranno raccolte e smaltite presso ditte specializzate.
48. Il sistema di lavaggio ruote automezzi dovrà essere previsto e installato in una posizione tale da poter consentire che tutti gli automezzi in uscita dall'impianto, e non solamente quelli transitanti per il capannone di stoccaggio, vengano sottoposti al lavaggio preventivo delle ruote prima dell'immissione sulla rete viaria esterna all'impianto.
49. Le acque di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'impianto, ripetutamente riciclate tramite trattamento, verranno smaltite, con cadenza trimestrale, tramite ditta specializzata ed autorizzata.
50. Il percolato prodotto nelle aree di lavorazione, previa caratterizzazione, verrà smaltito in impianti autorizzati.
51. Il gestore dovrà produrre, agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Palermo e S.T. ARPA di Palermo), a dimostrazione dell'effettivo conferimento, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso.
52. La pavimentazione delle aree, coperte e scoperte, destinate al trattamento ed allo stoccaggio dei rifiuti, deve essere adeguatamente impermeabilizzata seguendo le linee di massima pendenza e preparato in modo tale da assicurare una pendenza minima per impedire la formazione di pozze d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantirne il convogliamento all'idoneo sistema di raccolta.
53. Non è consentito l'utilizzo di alcuna tipologia di liquidi di percolamento per l'umidificazione dei biofiltri.
54. I silos adibiti alla raccolta dei percolati dovranno essere dotati di opportuni dispositivi per l'abbattimento delle emissioni odorogene e di sostanze organiche volatili, da installare in corrispondenza dei punti di sfianto di ciascun serbatoio.
55. Il sistema di raccolta e di canalizzazione dei liquidi di percolamento dovrà essere separato dalle reti dalle acque meteoriche e di piazzale e dovrà, comunque, garantire l'intercettazione e il trasporto delle acque provenienti dalle seguenti aree:
 - aree di ricezione del materiale in ingresso, capannone di miscelazione ed aree rifiuti biocelle (il percolato potrà essere ricircolato in testa alle biocelle per l'umidificazione della biomassa)
 - area di maturazione
 - aree di stoccaggio dei materiali in uscita dall'impianto.
56. Le vasche di raccolta del percolato dovranno essere dotate di idoneo sistema di impermeabilizzazione e periodicamente controllate, unitamente al bacino di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, al fine di verificarne l'integrità.
57. Provvedere, prima dello smaltimento, alla caratterizzazione analitica dei percolati.
58. Verificare la tenuta delle vasche di raccolta dei percolati, in modo da evitare, anche occasionalmente, il loro sversamento nell'ambiente esterno.
59. Dovrà essere redatto un Protocollo dettagliato delle procedure di accettazione dei rifiuti presso l'impianto, in accordo ai criteri descritti al punto H1.2 dell'allegato al D. M. 29/01/2007 "Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei

- rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59". Copia del "Protocollo" dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza e per le valutazioni del caso, all'Autorità competente ed alla ST ARPA, quantomeno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto in questione.
60. Dovrà essere predisposto un Piano di monitoraggio ambientale ante operam (PMA) da presentare alla ST ARPA di Palermo, nel più breve tempo possibile, ai fini della sua condivisione, a seguito della quale curarne l'immediata esecuzione che dovrà, almeno in parte, essere precedente all'avvio delle attività di cantiere per la realizzazione delle opere previste dal progetto approvato e dovrà essere concluso, intendendosi con ciò anche la presentazione alla S.T. ARPA dei relativi risultati, prima della messa in marcia dell'impianto.
 61. Dovrà essere predisposta una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), che tenga conto del complesso di prescrizioni dettate dal presente provvedimento di autorizzazione, oltre che dalle indicazioni fornite dalla S.T. ARPA di Palermo. La revisione del PMeC dovrà essere presentata alla S.T. ARPA, per la definitiva approvazione, prima dell'avvenuto completamento delle opere di realizzazione dell'impianto previste dal progetto approvato. Ai fini della precisa individuazione del complesso di attività di monitoraggio e controllo dell'impianto (lista dei parametri da determinare, modalità e frequenza di esecuzione dei monitoraggi e dei controlli, ecc...) farà fede quanto riportato nella revisione del PMeC di cui al presente punto, una volta che la stessa sia stata approvata dalla S.T. ARPA. Resta peraltro inteso che, in ogni caso, la messa in esercizio dell'impianto non potrà aver luogo se non successivamente al completamento da parte del Gestore degli adempimenti sopra descritti.
 62. Dovrà provvedersi periodicamente e sistematicamente alla pulizia delle condotte di allontanamento delle acque meteoriche che, in caso di eventi prolungati ed intensi, potrebbero causare effetti negativi e pregiudizievoli sull'ecosistema ambientale. Gli impianti dovranno essere mantenuti nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il massimo rispetto delle matrici ambientali e delle caratteristiche tecniche relative a ciascuna tipologia di impianto.
 63. Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto.
 64. I diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo.
 65. In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.
 66. Al fine di ridurre eventuali rischi di inquinamento della falda locale, dovrà essere predisposto un sistema multibarriera in grado di minimizzare il rilascio di inquinanti verso l'ambiente esterno.
 67. Il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato.
 68. Venga adeguato l'ingresso all'impianto, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, per migliorare le condizioni di sicurezza durante le manovre di ingresso e/o di uscita dei mezzi
 69. Prima dell'inizio dell'attività il Gestore dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/08 e verifici che gli spogliatoi ed i servizi per il personale possiedano i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08.
 70. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, il gestore è obbligato alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
 71. Dovrà essere installata presso lo stabilimento una centralina automatica di rilevazione dei principali parametri meteorologici che dovranno essere registrati e conservati per essere resi disponibili agli Enti di controllo.
 72. Al fine di evitare i rischi derivanti da accidentali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc...) il deposito delle stesse, potrà avere luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o attrezzate.
 73. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto, compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

74. Dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compost di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Art. 5

Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità.

Contestualmente la ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall'art. 3 del Dlgs 151/2011.

Art. 6

Questo Dipartimento, Autorità competente per l'A.I.A., provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività di produzione dell'impianto, a disporre lo svolgimento da parte della Struttura Territoriale ARPA di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo, a cui competono i controlli, di una visita ispettiva presso l'area di impianto, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo;

Art. 7

Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo alla Struttura Territoriale ARPA di Palermo, alla Città Metropolitana di Palermo ed all'ASP di Palermo la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARPA, Città Metropolitana e ASP) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura di V.I.A..

Art. 9

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'Autorità Competente, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

Art. 10

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso decreto legislativo e devono essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- Nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Art. 11

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II – titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 12

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 13

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 14

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 15

Ai sensi dell'Art. 29-*decies*, comma 3, del D. Lgs. 152/06, la S. T. ARPA di Palermo, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La S. T. ARPA di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 16

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 14 e dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs 152/06 ss. mm. ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 17

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati:

- Elab. 01: Relazione Tecnica Generale
- Elab. 02: Relazione di Impatto e Fattibilità Ambientale
- Elab. 03: Schema a Blocchi
- Elab. 04: Relazione Impiantistica
- Elab. 05: Documentazione Fotografica

- Elab. 06: Relazione Emissioni in Atmosfera
- Elab. 07: Sintesi non tecnica
- Elab. 08: Verifica sussistenza obbligo relazione di riferimento
- Elab. 09: Piano di ripristino ambientale
- Elab. 10: Piano di sorveglianza e controllo
- Elab. 11: Valutazione di Impatto Acustico
- Tav. 1: Inquadramento Territoriale
- Tav. 2: Planimetria Stato Attuale
- Tav. 3: Prospetti e Sezione Stato Attuale
- Tav. 4: Planimetria Generale di Progetto
- Tav. 5: Prospetti e Sezioni di Progetto
- Tav. 6: Planimetria illuminazione esterna e videosorveglianza
- Tav. 7: Planimetria rete antincendio
- Tav. 8: Planimetria Viabilità Interna e Aree di Stoccaggio
- Tav. 9: Planimetria Reti Fognarie e idrica
- Tav. 10: Planimetria con Sistema di Aspirazione
- Tav. 11: Planimetria Uffici e Servizi per il Personale
- Tav. 12: Particolare pozzetto e silos stoccaggio percolato
- Tav. 13: Particolare Fossa Imhoff e Pozzo Perdente
- Tav. 14: Planimetria Sistemazione Finale

Art. 18

Al Presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 agosto 2014, n.21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all. 1 al D. Lgs. n. 104/2010).

Art.19

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. S.T. di Palermo, ARPA Direzione Generale (catasto rifiuti), IRSAP Termini Imerese, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Area 2, UTA Palermo e Servizio 3, ASP (PA) SPRESAL, ASP (PA) Ambienti di vita, SRR Palermo Provincia Est, Comando Provinciale VVF di Palermo.

Palermo, li

01 FEB 2017

Il Dirigente dell'U.O. S7.2

(Giovanni Di Leo)

Il Dirigente del Servizio 7

(Ing. Mauro Verace)



Dirigente Generale

(Dott. Maurizio Pirillo)